

Edizione di giovedì 2 Settembre 2021

CASI OPERATIVI

Cosa deve contenere il progetto di scissione?
di **EVOLUTION**

ADEMPIMENTI

Trasmissione dati Tessera Sanitaria: proroga e nuovi soggetti obbligati
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il quadro RW in ipotesi di trust nella bozza di circolare
di **Ennio Vial**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Riserva di rivalutazione e vincolo di sospensione di imposta
di **Fabio Landuzzi**

AGEVOLAZIONI

La proroga degli incentivi per le società benefit
di **Gennaro Napolitano**

IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

Lavoreremo tutti in smart working?
di **Luisa Capitanio** – Imprenditrice, consulente di strategia e organizzazione per PMI

CASI OPERATIVI

Cosa deve contenere il progetto di scissione?

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Dovendo redigere un progetto di scissione ho necessità di conoscere quali elementi devo indicare obbligatoriamente, e quali, invece, pur non essendo obbligatori, è comunque opportuno riportare.

Il contenuto del progetto di scissione è disciplinato dall'articolo 2506 biss cod. civ., a mente del quale *“l'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell'articolo 2501-ter ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in danaro”*.

Un aspetto cruciale è rappresentato proprio dalla indicazione degli elementi del patrimonio da attribuire alle società beneficiarie.

Al riguardo i commi successivi regolamentano il caso in cui non risulti chiara l'attribuzione di un elemento dell'attivo o del passivo.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

ADEMPIMENTI

Trasmissione dati Tessera Sanitaria: proroga e nuovi soggetti obbligati

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Seminario di specializzazione

LA RIMOZIONE DELL'ERRORE FISCALE: LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come noto, con il [Decreto 23.07.2021](#), pubblicato nella G.U. n. 179 del 28.07.2021, è stata prevista la **proroga al 30 settembre 2021 dei termini di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema tessera sanitaria**, riferiti al **primo semestre 2021**.

La scadenza originaria era fissata al 31 luglio, termine che sarebbe stato comunque prorogato al 20 agosto 2021, in ragione della sospensione feriale dei termini (il 31 luglio cadeva di sabato).

La nuova scadenza, slittata al 30 settembre, riguarda tutti i soggetti (farmacie, strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, medici, ottici, etc.) **tenuti all'invio dei dati**.

Si ricorda che, a partire dal 2016, **tutte le strutture** e le **figure professionali** che **erogano prestazioni sanitarie** sono obbligate ad inviare al sistema TS le **fatture emesse nei confronti dei propri pazienti**.

La finalità è quella di mettere a disposizione dell'Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini nel corso dell'anno, affinché sia possibile **predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata**.

I dati sono messi a disposizione dei cittadini che possono pertanto **consultare le spese che hanno sostenuto**, sulla base di quanto inviato al sistema TS dagli erogatori di prestazioni sanitarie e veterinarie.

Nel mese di febbraio, prima della predisposizione della dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono comunque esercitare il **diritto di opposizione** all'utilizzo di uno o più documenti fiscali da parte dell'Agenzia delle entrate.

In base al [D.M. 29.01.2021](#) l'invio dei **documenti attestanti il pagamento di spese sanitarie relative all'anno 2021** dovrà essere a **scadenza semestrale**.

A seguito della proroga:

- i documenti di spesa **pagati nel periodo 01.01.2021 – 30.06.2021** possono essere **inviati entro il 30.09.2021**;
- i documenti di spesa **pagati nel periodo 01.07.2021 – 31.12.2021** possono essere inviati **entro il 31.01.2022**.

Il servizio telematico per la trasmissione dei dati è comunque disponibile 24 ore su 24, quindi è possibile **optare per la frequenza temporale che si ritiene più opportuna** (in tempo reale, giornaliera, mensile o semestrale).

Il [D.M. 16.07.2021](#) pubblicato sulla G.U. n. 184 del 03.08.2021, invece, **amplia la platea delle figure professionali ricomprese nell'adempimento**.

Tale decreto individua **ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione**, al sistema Tessera Sanitaria (c.d. sistema TS), **dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie**.

Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, sono tenuti **all'invio dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2021**, gli **iscritti a determinati elenchi speciali ad esaurimento**, istituiti con il decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, **appartenenti alla sfera professionale** di:

- a) tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- b) tecnico audiometrista;
- c) tecnico audioprotesista;
- d) tecnico ortopedico;
- e) dietista;
- f) tecnico di neurofisiopatologia;
- g) tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- h) igienista dentale;
- i) fisioterapista;
- j) logopedista;

- k) podologo;
- l) ortottista e assistente di oftalmologia;
- m) terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- n) tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- o) terapista occupazionale;
- p) educatore professionale;
- q) tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- r) massofisioterapisti, il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge n. 403/1971.

In base alle previsioni del [D.M. 09.08.2019](#), l'iscrizione agli **elenchi speciali ad esaurimento** era aperta **ai lavoratori dipendenti di strutture pubbliche, di strutture sanitarie e sociosanitarie private**, al verificarsi delle **seguenti condizioni**:

- aver svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, per un periodo **minimo di trentasei mesi**, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni (alla data di entrata in vigore della **L. 145/2018**) oppure
- esser **in possesso di un titolo** che, all'epoca della prima immissione in servizio, abbia consentito di svolgere (o continuare a svolgere) le attività professionali dichiarate.

In altri termini, anche tali soggetti andranno ad alimentare le informazioni che potranno essere utilizzate dall'Agenzia delle entrate per l'**elaborazione delle dichiarazioni precompilate relative all'anno d'imposta 2021**.

La trasmissione dei dati in argomento, relativi alle **spese sostenute nell'anno di imposta 2021** dovrà esser effettuata **entro il 31 gennaio 2022**.

Per le **modalità tecniche di trasmissione dei dati** occorre attendere un successivo **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate**.

Si segnala infine che, **entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto** in argomento, la Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione dovrà **mettere a disposizione del Sistema TS gli elenchi dei soggetti** sopra richiamati.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il quadro RW in ipotesi di trust nella bozza di circolare

di **Ennio Vial**

Seminario di specializzazione

LA COMPLIANCE DEL QUADRO RW E DEI REDDITI ESTERI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La bozza di circolare diramata lo scorso **11 agosto**, destinata alla pubblica discussione tra gli operatori, affronta **tre macro temi** relativi al mondo del trust:

- la **fiscalità diretta del trust** alla luce dell'[articolo 13 D.L. 124/2019](#);
- la **fiscalità indiretta del trust** alla luce del consolidato orientamento della Cassazione in tema di **imposta di donazione** ed **imposte ipotecarie e catastali**;
- il **monitoraggio fiscale** in ipotesi di trust.

In questo intervento ci soffermiamo su questo ultimo aspetto, che avevamo già affrontato in un [recente contributo](#). Facciamo il punto su quelli che sono i nuovi **chiarimenti** presenti nella **bozza**.

La circolare riprende il tema del **trust interposto** per affermare – come era logico – che in questi casi gli **investimenti esteri** devono essere **imputati direttamente al soggetto nei cui confronti si realizza l'interposizione**.

Il chiarimento – assolutamente condivisibile sul punto – attiene al fatto che l'adempimento del **monitoraggio fiscale** compete ai **trust** (opachi o trasparenti) che **non risultano essere fittiziamente interposti**. Si desume, quindi, che il **trust interposto non è tenuto all'adempimento**.

Purtroppo la bozza di circolare **non propone qualche esempio di trust interposto**. Si tratta ragionevolmente del **trust auto dichiarato** mentre è **incerto** il caso in cui il **disponente coincida col guardiano**.

Interessanti chiarimenti sono giunti in relazione alla **questione dei titolari effettivi**. L'Agenzia ha confermato che sono **esclusi dall'adempimento**:

- il **trustee** ([risoluzione AdE 53/E/2019](#));

- il **guardiano** ([risposta all'istanza di interpello n. 506/2020](#)).

Oltremodo interessante è la nuova **esclusione** prevista per il **disponente** sulla quale gli Uffici non si erano mai espressi in una **risposta ufficiale pubblica**.

L'Agenzia, inoltre, conferma un chiarimento dato nella [circolare 38/E/2013](#) secondo cui il monitoraggio da parte dei **titolari effettivi** libera il **trust** dall'adempimento in questione.

Peccato che il trust, a partire dal 2020, sia **soggetto ad Ivie e ad Ivafe** per cui, a meno di non ritenere che le **patrimoniali estere** siano liquidabili direttamente nel modello F24, la **compilazione del quadro RW risulterà comunque necessaria**.

Il chiarimento, tuttavia, va accolto con estremo favore in quanto, **in caso di mancata compilazione del quadro RW e di liquidazione di Ivie ed Ivafe**, l'Ufficio potrà **sanzionare solo l'Ivie e l'Ivafe ma non anche il mancato monitoraggio fiscale**, in quanto **non obbligatorio**.

Un ulteriore chiarimento interessante attiene al caso dei **"titolari di interessi successivi"**, ossia di coloro che diverrebbero beneficiari solo **al venire meno dei primi beneficiari**, subentrando a questi ultimi.

La bozza di circolare precisa che costoro **non sono qualificabili come "titolari effettivi"** ai fini del monitoraggio fiscale, sempreché non sussistano **clausole statutarie** o altri atti del trust tali per cui essi possano essere, anche solo potenzialmente, destinatari di **reddito** o attribuzioni patrimoniali nonostante la presenza di **"titolari di interessi antecedenti"**.

Rispetto a tali soggetti assume comunque rilevanza, nei termini sopra indicati, l'eventuale **attribuzione** disposta in loro favore a discrezione del **trustee**.

Il chiarimento è interessante ma necessita di **ulteriori delucidazioni** per evitare profili di incertezza tra gli operatori.

La bozza pare riferirsi in modo evidente al caso del **beneficiario del residuo**.

Si ipotizzi, per fare un esempio, che durante la vita del trust il **trustee** debba provvedere al beneficiario vitalizio Tizio e che **dopo la morte di Tizio, Caio sia il beneficiario del residuo**. Tizio risulterà essere il **titolare effettivo** mentre **Caio lo diventerà solo dopo la morte di Tizio**.

Più incerto, invece, è il caso del trust nell'ambito del quale Tizio è **beneficiario solo dei frutti** ma non del fondo del trust che spetterà a Caio, ma solo alla fine del trust. È sufficiente la posizione di Tizio per scalzare Caio dallo **status di titolare effettivo**?

Nessuna indicazione, inoltre, viene data in merito ai **beneficiari minorenni** e alla moltiplicazione delle segnalazioni da parte dei beneficiari.

Diversi sono gli ulteriori **profili di incertezza** con i quali gli operatori si sono confrontati nel corso degli anni e che non hanno al momento trovato risposta nella bozza.

Segnaliamo, infine, che l'Agenzia ha confermato quanto da me sostenuto in diverse occasioni, ossia **che la modifica operata dal D.Lgs. 90/2017 opera dal periodo d'imposta 2017 (RW2018)**.

Le istruzioni al **quadro RW 2017** per il periodo di imposta 2016 facevano riferimento alle **vecchie regole contenute nella disciplina previgente**.

La conseguenza è una inevitabile scollatura tra le **comunicazioni che giungono all'Agenzia** attraverso il sistema **CRS (*common reporting standard*)**.

Ogni opportuno **chiarimento** alle **lettere di compliance** è già stato dato in passato e continuerà ad essere dato attraverso il canale Civis.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Riserva di rivalutazione e vincolo di sospensione di imposta

di **Fabio Landuzzi**

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Ripartendo da quanto affermato nella **Massima** della recente **Norma di comportamento AIDC n. 211** le **riserve in sospensione d'imposta** si suddividono in **due categorie**:

1. quelle soggette ad imposizione in **qualsiasi caso di utilizzo** (riserve c.d. di “tipo 1”, o in sospensione “**radicale**”); e,
2. quelle soggette ad imposizione **solo in caso di attribuzione ai soci** (riserve c.d. di “tipo 2”, o in sospensione “**moderata**”).

A questa seconda tipologia di riserve appartiene, o almeno questa era la conclusione sinora pacifica in dottrina ed anche nella prassi storica dell'Amministrazione, la **riserva di rivalutazione**.

La conseguenza è che l'utilizzo di tale riserva in **qualunque ipotesi** che sia **diversa dalla attribuzione ai soci** non comporta l'emersione di materia imponibile, né in capo alla società e né in capo ai soci.

Nella **circolare 18/2021 di Assonime** si dà evidenza del fatto che, in alcune recenti risposte ad istanze interpello, l'**Amministrazione Finanziaria** parrebbe aver **rovesciato lo status quo** andando a qualificare la **riserva di rivalutazione** come riserva soggetta a vincolo di **sospensione “radicale”**; il tema assume ovviamente una **rilevante criticità** tenuto conto della diffusione che la rivalutazione con effetti fiscali ha avuto nei bilanci 2020 in applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 110 D.L. 104/2020](#).

La rilevanza è davvero significativa in quanto da questa apparente **inversione di rotta** – che è stata unanimemente criticata in dottrina per la **carenza di una base normativa** e regolamentare oggettiva – deriverebbe il fatto che potrebbero assumere rilevanza ai fini impositivi, oltre al caso della **distribuzione ai soci**, anche **ogni altro utilizzo della riserva diverso alla copertura delle perdite**, ivi inclusa la **mancata ricostituzione** ai sensi degli [articoli 172, comma 5](#), e [173, comma 9, del Tuir](#), in caso di fusione e scissione, fino anche alla sua **riduzione** senza

l'osservanza delle procedure civilistiche di cui all'[articolo 2445, commi 2 e 3, cod. civ.](#)

Come premesso, si tratta di una **posizione interpretativa** che, se fosse confermata, non solo contrasterebbe con quella **storicamente affermata dall'Amministrazione** (si vedano le [circolari 14/E/2017](#), [13/E/2014](#) e [11/E/2009](#)), ma si mostrerebbe **incoerente** rispetto alle stesse indicazioni contenute nel recente documento **Interpretativo n. 7** pubblicato dall'Oic, in cui si ribadisce che la riserva di rivalutazione in sospensione di imposta è **soggetta a tassazione solo in caso di distribuzione ai soci**.

Peraltro, è **la norma** stessa ad essere esplicita e a non lasciare spazio ad interpretazioni per così dire estensive, laddove l'[articolo 13, comma 3, L. 342/2000](#) prescrive testualmente che “**se il saldo attivo viene attribuito ai soci (...)** mediante riduzione della riserva (...), le somme attribuite ai soci (...) concorrono a formare il reddito imponibile della società (...) e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti”.

Da una parte, quindi, l'Amministrazione sembrerebbe **appiattare il vincolo fiscale** della sospensione d'imposta **sul vincolo civilistico** gravante sulla riserva che, come noto, può essere diminuita solo con le formalità previste per **la riduzione volontaria del capitale sociale**, salvo l'utilizzo per la copertura delle perdite.

Tuttavia si tratta di **due piani del tutto differenti**, che non devono affatto confondersi, tanto è vero che i vincoli di ordine civilistico, posti a **tutela dell'integrità del patrimonio netto**, si applicano tanto alle **riserve di rivalutazione** che **non sono soggette a sospensione** di imposta quando la rivalutazione spiega effetti solo contabili in assenza di assolvimento dell'imposta sostitutiva, quanto addirittura alle stesse riserve originariamente in sospensione ma oggetto di **affrancamento con il pagamento dell'imposta sostitutiva** del 10%.

Non ultimo, come evidenzia correttamente Assonime, assume rilievo il parallelo con **il caso del riallineamento** dei valori contabili e fiscali, fattispecie per la quale è prevista l'iscrizione di un **vincolo di sospensione di imposta** sull'equivalente ammontare di riserve; in questo caso, non vi è dubbio che tale riserva sarà soggetta a imposizione **solo in caso di distribuzione ai soci**, posto che si tratta di riserve che devono essere già esistenti nel patrimonio della società, tanto che proprio per questa ragione il Legislatore non ha ritenuto di estendere ad esse i **vincoli e le tutele di ordine civilistico** che sono invece previsti per le riserve di rivalutazione.

Perciò un **diverso trattamento fiscale**, in tema di natura della sospensione di imposta, fra le tue fattispecie – riserva di rivalutazione e riserva da riallineamento – **pare essere privo di un razionale oggettivo** e perciò non condivisibile.

L'auspicio è quindi che anche sul fronte dell'Amministrazione Finanziaria la **natura di riserva in sospensione “moderata”** della riserva di rivalutazione **venga confermata**, nel solco del chiaro precetto normativo e della precedente prassi, anche in ragione del fatto che eventuali **forme di surrettizia distribuzione** ai soci possono essere perseguite ricorrendo comunque alla **clausola generale anti abuso** dell'[articolo 10-bis L. 212/2000](#), senza dover ricorrere ad un cambio di

rotta interpretativo generalizzato che potrebbe creare solo incertezza, e perciò **alto rischio di contenzioso** che sarebbe invece interesse di tutti scongiurare *ab origine* attraverso **chiavi interpretative chiare e stabili**.

AGEVOLAZIONI

La proroga degli incentivi per le società benefit

di Gennaro Napolitano

Seminario di specializzazione

LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NEL CORSO DEL 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 19-bis D.L. 73/2021](#) (**Decreto Sostegni-bis**, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla **L. 106/2021**) introduce alcune **novità** in materia di **disciplina agevolativa** per le **società benefit**, apportando talune modifiche all'[articolo 38-ter del Decreto Rilancio \(D.L. 34/2020](#), recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito, con modificazioni, dalla **L. 77/2020**).

In sintesi:

- viene disposta l'**estensione** fino al **31 dicembre 2021** dell'applicazione del **credito d'imposta** per **costi di costituzione o trasformazione** in **società benefit** (si ricorda che il termine originario era fissato al 31 dicembre 2020 ed era stato successivamente esteso al 30 giugno 2021 dall'[articolo 12, comma 1-bis, D.L. 183/2020](#), c.d. “Decreto Proroga termini”);
- tra i **costi agevolabili** vengono **inclusi** quelli **notarili** e di **iscrizione** nel **registro delle imprese** nonché le **spese** inerenti all'**assistenza professionale** e alla **consulenza** sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit;
- viene specificato che l'**importo massimo** di tax credit utilizzabile in compensazione è pari a **000 euro per ciascun contribuente**.

Le società benefit

Le **società benefit**, introdotte nel nostro ordinamento giuridico dalla **Legge di stabilità 2016** ([articolo 1, commi 376-384, L. 208/2015](#)), sono quelle **società** che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più **finalità di beneficio**

comune e operano in modo **responsabile, sostenibile e trasparente** nei confronti di **persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività socio-culturali, enti e associazioni e altri portatori di interesse**.

Tali **finalità** devono essere specificatamente **indicate** nell'**oggetto sociale** della **società benefit** e sono perseguite mediante una **gestione** volta al **bilanciamento** con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto.

Le società diverse dalle **società benefit**, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a **modificare** l'**atto costitutivo** o lo **statuto**, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto proprie di ciascun tipo di società.

La **società benefit** può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole "**Società benefit**" o l'abbreviazione "**SB**" e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

Ogni anno la **società benefit** deve redigere una **relazione** (pubblicata nel sito internet della società) concernente il **perseguimento del beneficio comune**, da allegare al bilancio societario e che include, tra l'altro, la **descrizione** degli **obiettivi specifici**, delle **modalità** e delle **azioni** attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di **beneficio comune** e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato.

Il compito di **vigilare** sulle società **benefit**, e in particolare nei confronti di quelle che, senza giustificato motivo e in modo reiterato, non perseguano le finalità di beneficio comune, è attribuito all'**Autorità garante della concorrenza e del mercato**.

Nei confronti delle **società benefit** trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di **pubblicità ingannevole** e quelle in materia di **pratiche commerciali sleali** previste dal **Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005)**.

La promozione del sistema delle società benefit

Il ricordato **D.L. 34/2020** (c.d. **Decreto Rilancio**), con l'obiettivo di **sostenere il rafforzamento del sistema delle società benefit**, ha previsto, all'[articolo 38-ter](#), il riconoscimento di un **contributo** sotto forma di **credito d'imposta** nella misura del **50%** dei **costi di costituzione o trasformazione in società benefit**. Il **tax credit** è **utilizzabile** esclusivamente in **compensazione**, tramite **modello F24** (ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#)), per l'anno **2021**.

Il beneficio in esame è concesso nel **rispetto** delle **condizioni** e dei **limiti** stabiliti dalla **normativa europea** in materia di **aiuti di Stato di minori dimensioni**:

- [Regolamento \(UE\) 1407/2013](#), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli **aiuti "de minimis"**;
- [Regolamento \(UE\) 1408/2013](#), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli **aiuti "de minimis"** nel **settore agricolo**;
- [Regolamento \(UE\) 717/2014](#), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli **aiuti "de minimis"** nel **settore della pesca e dell'acquacoltura**.

Il Decreto Rilancio, peraltro, aveva attribuito a un successivo Decreto del Ministro dello Sviluppo economico (da adottare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze), il compito di definire le **modalità e i criteri di attuazione del credito d'imposta**. Tale provvedimento, tuttavia, ad oggi non risulta ancora emanato.

IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

Lavoreremo tutti in smart working?

di **Luisa Capitanio** – Imprenditrice, consulente di strategia e organizzazione per PMI

Se prima della pandemia, in Italia ancora pochi avevano valutato l'opportunità di **lavorare in smart working**, tutti ci siamo avvicinati a questa nuova modalità durante il lock-down del 2020.

Oggi, a oltre un anno di distanza, lavorare in *smart working* è diventata normalità per molti, al punto da generare resistenze rispetto al rientro in azienda.

Fonte autorevole per la raccolta di informazioni, dati e tendenze rispetto a questo nuovo modo di lavorare, **l'Osservatorio di Ricerca sullo Smart Working del politecnico di Milano** ha diffuso i dati relativi al 2020, anno in cui gli **smart worker italiani** sono passati da 570mila a oltre 6 milioni e mezzo.

L'Osservatorio è un punto di riferimento che studia il fenomeno fin dal 2012 e ci fornisce questa definizione: “ Una nuova filosofia manageriale fondata sulla restituzione alle persone di **flessibilità e autonomia** nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare a fronte di una maggiore **responsabilizzazione sui risultati**.”

Abbiamo presto capito che quello che è stato adottato finora non era vero e proprio *smart working*, ma per lo più **lavoro da remoto**: abbiamo semplicemente traslocato la nostra scrivania sul tavolo di cucina e familiarizzato con qualche nuovo strumento tecnologico.

Ed ora che lo sappiamo, impegniamoci a implementare per davvero questo innovativo modo di lavorare: ecologico, sostenibile e decisamente produttivo.

Una grande opportunità anche per le PMI, che prima del *lock down* erano ancora molto “affezionate” alla presenza in azienda del proprio personale.

Sarà davvero interessante analizzare i dati della nuova ricerca che l'Osservatorio del Politecnico ha in corso per il 2021, mirata ad approfondire i molteplici aspetti del fenomeno, di seguito sintetizzati:

- come si sta diffondendo lo *smart working* in Italia; le *best practice* in Italia e all'estero; il profilo dello *smart worker*.
- Impatto dello *smart working* sui lavoratori e il loro benessere; benefici e criticità dal punto di vista psico-fisico, organizzativo e sociale.
- Tecnologie digitali a supporto dello *smart working* e *trend* tecnologici.

- Evoluzione degli spazi di lavoro, nelle imprese e nelle case. Ambienti di lavoro e tecnologie.
- Modelli di *co-working* e *hub-working* territoriali.
- Benefici economici, sociali ed ambientali per aziende e persone.
- Potenziali rischi legati alla diffusione del lavoro in *smart working*.

Sarà anche grazie all'approfondimento e allo studio delle esperienze e dei trend, che potremo cogliere spunti e idee per affrontare lo *smart working* non come esigenza momentanea e contingente ma come vero e proprio **progetto strategico dell'impresa**.

